

Riservato all'Ufficio Proponente

prot.n. 145049
del 06.06.2022

Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line

n. 8564
del 06.06.2022



Spazio per la registrazione

REGISTRATO AL N. <u>145</u>
delle Ordinanze dell'Anno
- 6 GIU 2022
IL CAPO UFFICIO <i>[Signature]</i>

CITTÀ DI MESSINA
Servizio Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA COMMISSARIALE

Ai sensi dell'art. 54 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Oggetto: Divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro – di cui viene comunque vietato l'utilizzo anche se di provenienza personale – nonché l'uso di spray al peperoncino all'interno dello Stadio "Franco Scoglio" e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, nonché la pratica del cd. "bagarinaggio", ovvero, la compravendita abusiva di biglietti nel raggio di km 3 dalla perimetrazione esterna di detto Stadio in occasione del concerto di VASCO ROSSI, in programma il 17 giugno 2022, alle ore 21.15.

Autorizzazione in deroga ai limiti acustici e fonici.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

quale Ufficiale di Governo

RICHIAMATI:

- L'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
- La nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/110(10) Uff. II – Ord.Sic.Pub. del 28.07.2017 «*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*»;

- Il Regolamento Comunale per la disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/C del 22.05.2012;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 «*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*»(GU Serie Generale n.186 del 09-08-2008);;
- L'art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125 e ss.mm.ii.;
- La Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO del disciplinare di utilizzo dello Stadio "Franco Scoglio", prot. n. 198955 del 27.07.2021, sottoscritto dal Comune di Messina – Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese - e dalla Società Musica da Bere s.r.l., giusta deliberazione di Giunta municipale n°. 392 del 12.07.2021, con il quale il Comune di Messina ha concesso in uso alla suddetta Società organizzatrice di eventi, lo Stadio "Franco Scoglio" e tutte le pertinenze e dipendenze ivi relative, per lo svolgimento del concerto musicale di Vasco Rossi che si terrà il 17 giugno 2022;

PRESO ATTO di quanto ordinariamente concordato ai Tavoli Tecnici convocati presso la Prefettura e la Questura di Messina in occasione dei concerti musicali di grande richiamo pubblico che si svolgono nel territorio cittadino e, in particolare, di quelli che si organizzano presso lo Stadio "Franco Scoglio", in merito ai provvedimenti da porre in essere di competenza di questa Amministrazione Comunale;

RITENUTO, in analogia e per consuetudine, di dover ordinare i citati provvedimenti di competenza anche in occasione del suddetto concerto di Vasco Rossi, già in programma per giorno 27 giugno 2022 allo Stadio Comunale "Franco Scoglio", al fine di garantire i corretti adempimenti normativi;

DATO ATTO:

- **che** il D.M. 05.08.2008 sopra richiamato, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4° del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- **che** nella suddetta nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno del 28.07.2017 – citando le recenti Circolari rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con le quali sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety* allo svolgimento di pubbliche manifestazioni – ha, tra l'altro, sottolineato l'esigenza di affrontare il tema della "gestione" delle manifestazioni in un'ottica di sicurezza integrata ponendo in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità in un quadro di prevenzione;
- **che** è uso da parte della Prefettura o della Questura presentare richiesta di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e/o di alimenti in recipienti di vetro, nonché di utilizzo di spray al peperoncino, in prossimità delle varie manifestazioni pubbliche e religiose che, durante l'anno, si svolgono nei vari siti della città e che comportano la partecipazione di un numeroso pubblico a causa delle potenziali criticità che possono derivare dall'abuso di alcool o dal distorto utilizzo di tali contenitori e/o strumenti;
- **che**, in queste particolari occasioni, è possibile che nel perimetro esterno dello Stadio si riveli la comparsa di soggetti abusivamente esercitanti attività di compra-vendita di biglietti (cd. "bagarini") per i concerti di che trattasi stazionando anche in gruppi di sei-sette persone contemporaneamente a piedi, al centro o ai lati delle strade o degli slarghi tenendo in mano o appesi al collo dei cartelli indicanti la propria attività di compra-vendita dei biglietti d'ingresso, causando intralcio pedonale o distrazione negli automobilisti

ed invasioni parziali, causa discesa dei pedoni stessi, dalla carreggiata stradale, con evidente rischio di pericoli per l'integrità fisica della popolazione;

- o **che** l'approccio dei cd. "bagarini" è frequentemente molesto e invasivo e che tale attività, esercitata anche nei pressi delle biglietterie regolari, può divenire causa di frizioni e tensioni con gli Staff ufficiali di organizzazione degli eventi;

DATO ATTO, altresì:

- o **che**, secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, il potere di Ordinanza attribuito al Sindaco dalla disposizione di cui all'art. 69 della L.R. n. 16 del 15.03.1963 e ss.mm.ii., quando occorre fronteggiare situazioni di urgente necessità, si concreta in un provvedimento per il quale il legislatore si limita a stabilire in generale i presupposti di necessità e di urgenza rimettendo all'Autorità competente la libertà di individuare in concreto quale contenuto debba assumere l'Ordinanza per conseguire l'obiettivo di fronteggiare la situazione di necessità;
- o **che**, ancora, nella categoria delle Ordinanze di necessità ed urgenza rientrano quelle emanate dal Sindaco in base al potere *extra ordinem* conferitogli dall'Ordinamento a tutela della pubblica incolumità e che tale potere, espressione di un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse, può in tale direzione essere esercitato anche in deroga a disposizioni di legge o regolamentari;
- o **che**, pertanto, si rende necessario vietare nel giorno 17 giugno 2022 la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro – anche se di provenienza personale – nonché l'uso di spray al peperoncino all'interno dello Stadio "Franco Scoglio" e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, nonché di praticare il cd. "bagarinaggio", ovvero, la compra-vendita abusiva di biglietti nel raggio di km 3 dalla perimetrazione esterna, in occasione del concerto musicale di Vasco Rossi;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- **Il divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro – di cui viene comunque vietato l'utilizzo anche se di provenienza personale (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di carta o plastica) – nonché l'uso di spray al peperoncino - all'interno dello Stadio "Franco Scoglio" (già "San Filippo") e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, nonché la pratica del cd. "bagarinaggio", ovvero, la compra-vendita abusiva di biglietti nel raggio di km 3 dalla perimetrazione esterna di detto Stadio, in occasione del concerto musicale di VASCO ROSSI il 17 GIUGNO 2022.**
- Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, che alla violazione delle disposizioni della presente Ordinanza sia applicata, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni violazione accertata ai sensi di quanto regolato dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; alla violazione amministrativa consegua, ai sensi della Legge 689/1981 e ss.mm.ii., il sequestro dei biglietti oggetto della transazione, nonché di quelli ancora eventualmente posseduti e del denaro costituente il provento dell'attività illecitamente posta in essere.
- I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali di che trattasi, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra ordinato.

AUTORIZZA

In occasione dello spettacolo musicale di che trattasi, l'utilizzazione di strumenti a diffusione acustica e fonica in deroga al IV comma dell'art. I del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. ed al D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 e ss.mm.ii., e comunque entro e non oltre le ore 01:30 del giorno 17.06.2022, ed entro e non oltre le ore 24:00 per le prove tecniche - artistiche del suono del giorno 16.06.2022.

DISPONE

- la comunicazione della presente Ordinanza al Signor Prefetto di Messina per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli eventuali ulteriori strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Messina <http://www.comune.messina.it/> - Sezione Informazioni - e che venga resa nota al pubblico mediante i mezzi di comunicazione locali attraverso l'Ufficio Stampa;
- la notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del Bilancio Comunale, per le relative rispettive competenze, anche alla Questura di Messina, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Messina e al Comando della Polizia Municipale;
- che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ing. Leonardo Santoro

Firmato digitalmente da
LEONARDO SANTORO
Data: 2022.06.06 08:48:35 +02'00'

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale: Servizio Gabinetto del Sindaco – Dirigente la dott.ssa Rossana Carrubba
L'istruttoria è stata curata dal Responsabile del Servizio Gabinetto del Sindaco la dott.ssa Giusy D'Arrigo.
Recapiti: 090.7722298- ufficiogabinetto@comune.messina.it gabinettosindaco@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Settore P.c.G., competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 ed il lunedì e venerdì anche dalle 15:00 - 16:30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 (centoventi) giorni.